



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

<p>N.157 Data</p> <p>29-12-2017</p>	<p>OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. GIUSEPPE FRANCO FERRARI DEL FORO DI PAVIA DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI PARONA AVVERSO IL RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA PROPOSTO DAL COMUNE DI MORTARA. IMPEGNO DI SPESA.</p>
---	---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 13.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Comune di Parona ha deciso di costituirsi in giudizio innanzi al TAR Lombardia, a seguito di ricorso notificato a mezzo del servizio postale in data 02.02.2017 prot. n. 711, promosso dal Comune di Mortara, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Mattia Casati, con studio in Milano, per “la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi comunali relativi all’anno 2015 secondo le quote di ripartizione inerenti la seconda linea di combustione del termovalorizzatore del Comune di Parona individuate di comune accordo tra il Comune di Mortara ed il Comune di Parona recepite nell’atto di concertazione negoziale stipulato in data 19.06.2003, nonché per la conseguente condanna del Comune di Parona al pagamento in favore della ricorrente dell’intero ammontare della quota di spettanza relativa all’anno 2015 secondo le modalità di ripartizione individuata nel citato atto di concertazione negoziale, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”;
- **DATO ATTO** che con la deliberazione succitata si demandava a successiva determinazione l’individuazione del legale e la formale assunzione dell’impegno di spesa;
- **PRECISATO** che risulta necessario conseguentemente affidarsi alla rappresentanza in giudizio attraverso un avvocato professionista esterno previo relativo incarico in quanto l’ente non dispone di servizio di avvocatura interna dotata delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in sede processuale;
- **RILEVATO** che con riguardo all’individuazione dell’Avvocato cui conferire la rappresentanza e difesa in giudizio, si rileva come, detto incarico rientra tra i servizi legali elencati nell’ambito dell’articolo 17 comma 1 lettera d) del D.lgs. n. 50/2016, il quale, da un lato, riconduce detto incarico nell’alveo degli appalti di servizi ma, dall’altro, lo

esclude dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche di cui al D.lgs. n. 50/2016;

- **PRESO ATTO** che:
 - secondo le indicazioni contenute nel documento di consultazione predisposto da Anac in merito all'affidamento dei servizi legali, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016, viene superata la distinzione, che si era affermata nel previgente quadro normativo, tra il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale e l'attività di assistenza e consulenza giuridica, nel senso che entrambi, e quindi anche il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale rientrano nell'ambito della categoria degli appalti di servizi e, per quanto concerne il singolo incarico di patrocinio legale, questo deve essere inquadrato nell'elenco di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016,
 - con riferimento all'affidamento di detto incarico, essendo escluso dall'ambito oggettivo di applicazione del D.lgs. n. 50/2016, rileva quanto disposto dall'articolo 4 del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica».*
- **VISTO** che tale incarico rientra tra l'affidamento di servizi legali, frutto di recentissime interpretazioni sia dell'Anac, varie Corti di Conti regionali e parere del Consiglio di Stato, qualificati come appalti di servizi dal nuovo codice appalti, rientranti tra quelli previsti dall'art. 17 co. 1 lett. d), e precisamente dal comma 1 punto 1) sub 1.2), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai quali non si applicano le disposizioni del codice, anche se, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, il relativo affidamento “avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità”;
- **DATO ATTO** che:
 - in ossequio a quanto richiesto dall'art. 4 del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs n. 50/2016, ai fini dell'affidamento dell'incarico di cui si tratta, è stata esperita, ai sensi del D.lgs 02.07.2010 n. 104, apposita procedura comparativa per la selezione del professionista avvocato da incaricare della rappresentanza legale nel su indicato giudizio, in particolare consistente nell'invito di due avvocati, rispettivamente del Foro di Milano e del Foro di Pavia, a presentare la loro migliore offerta per l'espletamento dell'incarico;
 - nella lettera di invito sono stati specificati gli elementi descrittivi dell'incarico allegando i documenti di causa, in particolare invito a presentare il relativo curriculum vitae, disciplinare dell'incarico con nota spese e breve presentazione del professionista con l'obiettivo di effettuare una scelta congrua rispetto ai seguenti parametri: esperienza e competenza nelle specifiche questioni dedotte nel contenzioso di che trattasi e compenso complessivo da corrispondere per l'intero svolgimento di detto incarico;
 - l'invio ai due professionisti è stato effettuato tramite pec;
 - nel termine indicato gli avvocati invitati hanno fatto pervenire via pec la loro offerta, corredata del disciplinare richiesto e curriculum;
 - gli inviti e le risposte citate sono conservati agli atti dell'ufficio;
- **VERIFICATO** che l'offerta dei professionisti invitati è stata correttamente presentata con indicazione dei relativi disciplinari con note delle spese ed entrambi hanno fatto pervenire un breve curriculum, dalle quali si evince, previa comparazione, la migliore proposta presentata dall'avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari del Foro di Pavia per € 14.007,55.=,

compreso rimborso forfettario spese, CPA 4% e IVA 22%, rientrante nei parametri del dm 55/2014;

- **RILEVATO** che, data l'esclusione dell'incarico di rappresentanza e difesa dall'operatività del nuovo codice degli appalti, si rileva, tuttavia come per l'individuazione del Legale in questione si siano rispettati i principi di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 50/2016 rubricato sotto il nome "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi" avendo interpellato n. 2 Studi Legali in possesso di adeguata specializzazione per verificare la proposta economica più conveniente, come risulta dalla documentazione agli atti;
- **RILEVATO** che per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi deve essere pertanto assunto apposito impegno di spesa per complessivi € 14.007,55.=, sul competente capitolo di spesa n. 1320 unità di bilancio codice n. 01.11-1.03.02.11.006 del Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019, da ripartire:
 - € 6.978,40.= competenza esercizio 2017
 - € 5.202,08.= competenza esercizio 2018
 - € 1.827,07.= competenza esercizio 2019
- accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in Legge 102/2009, che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno (articolo 183, comma 8 del TUEL);
- **DATO ATTO** che il compenso come sopra determinato è riferito allo svolgimento dell'incarico di rappresentanza del Comune quale controparte e che il giudizio si intenderà concluso all'esito della fase decisionale;
- **PRECISATO** che l'affidamento è formalizzato con il professionista mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, attraverso formale decreto di incarico, con la sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico, come previsto in ragione del limitato importo, e comunque anche dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00;
- **VISTA** la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella Legge n. 217/2010;
- **RICHIAMATA** la determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'AVCP –Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136" che al par. 4.3 precisa che il patrocinio legale non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D.Lgs. 136/2000 ;
- **DATO ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 1 c. 9 lettera e) della L. n. 190/2012 e s.m.i. della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale;
- **RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" nonché la faq ANAC (ex CIVIT) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale;
- **VISTI**:
 - il regolamento di Contabilità dell'Ente;
 - il decreto prot. n. 963 del 22.02.2016 con il quale il Sindaco ha conferito al sottoscritto Segretario Comunale le funzioni gestionali riferite alla "Affari Generali" per la durata del mandato amministrativo;
- **RAVVISATA**, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 8 del 18.01.2017 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- **VISTO** l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;
- **VISTO** l'art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 03.08.2009 n. 102;
- **VISTO** l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- **VISTA** il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- **VISTO** il bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019 – competenza 2017, 2018 e 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 27.03.2017;
- **VISTI** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L.;

D E T E R M I N A

- **DI PROCEDERE**, per i motivi e con le modalità sopra indicate in premessa, all'affidamento all'Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari del Foro di Pavia (cf FRRGPP50B08M109X), con studio in Pavia, Via Della Rocchetta 2 e in Milano, Via Larga 23 dell'incarico di patrocinio legale consistente nell'incarico di difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Parona, innanzi al TAR Lombardia, a seguito di ricorso notificato a mezzo del servizio postale in data 02.02.2017 prot. n. 711, promosso dal Comune di Mortara, per “la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi comunali relativi all'anno 2015 secondo le quote di ripartizione inerenti la seconda linea di combustione del termovalorizzatore del Comune di Parona individuate di comune accordo tra il Comune di Mortara ed il Comune di Parona recepite nell'atto di concertazione negoziale stipulato in data 19.06.2003, nonché per la conseguente condanna del Comune di Parona al pagamento in favore della ricorrente dell'intero ammontare della quota di spettanza relativa all'anno 2015 secondo le modalità di ripartizione individuata nel citato atto di concertazione negoziale, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”;
 - 1) **DI APPROVARE** il relativo disciplinare di incarico, che in bozza viene unito alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
 - 2) **DI IMPEGNARE** la spesa per il compenso professionale da corrispondere al suddetto professionista per l'espletamento dell'incarico legale di cui trattasi, di complessivi € 14.007,55.=, compreso rimborso forfettario spese, CPA 4% ed IVA 22%, sul capitolo di spesa n. 1320- unità di bilancio codice n. 01.11-1.03.02.11.006 del Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019, così ripartita:
 - € 6.978,40.= competenza esercizio 2017
 - € 5.202,08.= competenza esercizio 2018
 - € 1.827,07.= competenza esercizio 2019
 - 3) **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione:
 - Al Sindaco per la formalizzazione del decreto di nomina;
 - alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del “visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione, della regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa;
 - 4) **DI LIQUIDARE** detta spesa a prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito nel disciplinare d'incarico, al ricevimento di regolari fatture elettroniche, a seguito di provvedimento di liquidazione;

- 5) **DI DARE ATTO** che i pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, se dovuto;
- 6) **DI DARE ATTUAZIONE** a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., ove applicabile.

La presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
- sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Il Responsabile del Servizio
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 29-12-2017

**Il Responsabile del Servizio
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

Appone

il visto di regolarità contabile e

Attesta

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 29-12-2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pertile Dott.ssa Samantha**

Albo Pretorio on line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi
Parona, 29-12-2017

**Il Segretario Comunale
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio**